



Prot. N. 33168/ 2011

Determinazione n. 1262 del 03/05/2011

OGGETTO: COMUNE DI BELFORTE ALL'ISAURO - PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.A.S. - ART. 12 D.LGS 152/2006 E S.M.I. - PER VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE P.R.G. - PROVVEDIMENTO FINALE DI VERIFICA

AREA 4 - URBANISTICA - TERRITORIO - AMBIENTE - AGRICOLTURA

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.1
URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - V.I.A. - V.A.S. -
AREE PROTETTE
ARCH. BARTOLI MAURIZIO**

Visto il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visti il D.Lgs. 4/2008 e il D.Lgs. 128/2010 recanti modifiche ed integrazioni al D.lgs. 152/2006, di seguito denominato D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. n. 6 del 12 giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Vista la D.G.R. n.1813 del 21/12/2010, con la quale è stato approvato l'aggiornamento delle linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica, precedentemente approvate con D.G.R. 1400/08;

Determinazione n. 1262 del 03/05/2011

Vista la L.R. n. 34 del 5 agosto 1992 e ss.mm.ii. concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio;

Vista la domanda presentata dal Comune di Belforte all'Isauro, quale autorità procedente, ed acquisita al protocollo di questa Amministrazione Provinciale con n. 509 del 05/01/2011 per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., inerente la variante parziale al vigente PRG;

Vista la proposta formulata dalla suddetta autorità procedente, in merito ai soggetti con competenze ambientali (SCA) da consultare ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., così come integrata dalla scrivente autorità competente, in base alla quale sono stati individuati i seguenti SCA:

1. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.1 - P.O. Compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio;
2. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 3.1 - P.O. Sicurezza stradale, Catasto stradale, Arredo, Pareri tecnici, Autorizzazioni e concessioni, Impianti di segnaletica, movimenti franosi;
3. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.2 Suolo, Attività estrattive, Acque pubbliche, Servizi pubblici locali;
4. Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche;
5. Comune di Piandimeleto – Settore Tecnico;
6. Comunità Montana del Montefeltro Zona B – Carpegna;
7. A.S.U.R. n. 2 – Urbino;
8. A.A.T.O. N°1 - Marche Nord;
9. Marche Multiservizi S.p.a.

Visto il Rapporto Preliminare redatto per la verifica di assoggettabilità, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., composto da n. 4 fascicoli (“Rapporto Preliminare” del 23/12/'10; “Allegati” al R.P. del 23/12/10; “Rapporto Preliminare” del 07/02/'11; “Allegati” al R.P. del 07/02/11), acquisiti con prot. 10086 del 10/02/2011, che si allegano come parte integrante della presente determinazione (All.1 – All.2 – All.3 – All.4);

Determinazione n. 1262 del 03/05/2011

Visti gli elaborati trasmessi con il rapporto preliminare sopra citato;

Visti i pareri espressi dagli SCA;

Visto e condiviso il parere istruttorio, rif. prot. 10086/11 del 28/04/2011, a firma del Responsabile del Procedimento, Arch. Marzia Di Fazio, e del Responsabile della Posizione Organizzativa Urbanistica - V.A.S. - Coordinamento S.U.A.P. del Servizio Urbanistica, Ing. Mario Primavera, che qui di seguito si riporta:

““1. PREMESSA

Ai sensi della vigente normativa in materia di Valutazione Ambientale Strategica la variante in esame è soggetta alle disposizioni di cui al comma 3-bis dell'art. 6 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. che si cita integralmente:

“L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano effetti significativi sull'ambiente”.

La variante in oggetto infatti, che attiene al settore della pianificazione territoriale e riguarda la modifica di alcune aree ubicate in varie zone del territorio comunale, non contiene né opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale né a Valutazione d'Incidenza, pertanto rientra nei casi di cui alla norma sopra citata, ovvero in quelli da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS.

In base alla L.R. 6/07, art 19, l'autorità competente per le varianti agli strumenti urbanistici comunali, è la Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata dal Servizio 4.1 – Urbanistica – Pianificazione Territoriale – V.I.A. – V.A.S. - Aree Protette.

Il Comune di Belforte all'Isauro in qualità di autorità procedente, con nota prot. 2851 del 24/12/2010, recante timbro di posta in arrivo del 27/12/2010, acquisita agli atti con prot. 509 del 05/01/2011, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale Autorità competente, la richiesta per gli adempimenti di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. in merito ad una variante parziale al vigente PRG riguardante la trasformazione di alcune aree del capoluogo.

Questa Amministrazione Provinciale, con nota prot. 1439 del 13/01/2011, ha comunicato all'autorità procedente il mancato avvio del procedimento per richiesta di chiarimenti in merito all'istanza pervenuta.

Il Comune di Belforte all'Isauro, con successiva nota prot. 302 del 09/02/2011, recante timbro di posta in arrivo del 09/02/2011, acquisita agli atti con prot. 10086 del 10/02/2011, ha fornito i chiarimenti richiesti da questa Amministrazione Provinciale e ha trasmesso la documentazione necessaria all'avvio della procedura di verifica, qui di seguito elencata:

1. “Rapporto preliminare” - 23/12/'10 - relativo a:
 - Variante al PRG - Zone interne al paese;

Determinazione n. 1262 del 03/05/2011

- Variante al PRG - Zona Produttiva D2.b e Zona per Servizi Pubblici F1 “Località Molino”;
- Variante al PRG - Zone turistico ricettive di espansione “Località Cal Fattore”;
- 2. “Allegati” al Rapporto Preliminare delle suddette zone - 23/12/'10;
- 3. “Rapporto preliminare” - 07/02/'11 - relativo a:
 - Variante al PRG – Zone di modesta entità interne e limitrofe al centro abitato di Belforte all'Isauro;
- 4. Allegati” al Rapporto Preliminare delle suddette zone – 07/02/'11;
- 5. Tav. 1 - PRG vigente;
- 6. Tav. 1 - Variante;
- 7. Tav. 5 – Scheda Progetto S.02;
- 8. Tav. 6 – Scheda Progetto S.03;
- 9. Tav. 7.0 – Scheda Progetto S.04 – Planimetria dell'esistente e rilievo fotografico;
- 10. Tav. 7.1 – Scheda Progetto S.04 – Localizzazione aree dei vari insediamenti;
- 11. Tav. 7.2 – Scheda Progetto S.04 – Individuazione degli standard;
- 12. Tav. 7.3 – Scheda Progetto S.04 – Tabella della consistenza edificatoria;
- 13. Tav. 7.4 – Scheda Progetto S.04 – Planimetria indicativa del possibile sviluppo progettuale;
- 14. Norme Tecniche di Attuazione

Contestualmente alla suddetta trasmissione l'autorità procedente ha proposto un elenco di soggetti competenti in materia ambientale (SCA) da consultare nella procedura di verifica.

Questa Amministrazione Provinciale, con nota prot. n. 10628 del 14/02/2011, ha comunicato l'avvio del procedimento e, ad integrazione di quanto proposto dall'autorità procedente, ha individuato i seguenti soggetti competenti in materia ambientale (SCA):

1. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.1 - P.O. Compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio;
2. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 3.1 - P.O. Sicurezza stradale, Catasto stradale, Arredo, Pareri tecnici, Autorizzazioni e concessioni, Impianti di segnaletica, movimenti franosi;
3. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.2 Suolo, Attività estrattive, Acque pubbliche, Servizi pubblici locali;
4. Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche;
5. Comune di Piandimeleto – Settore Tecnico;
6. Comunità Montana del Montefeltro Zona B – Carpegna;
7. A.S.U.R. n. 2 – Urbino;
8. A.A.T.O. N°1 - Marche Nord;
9. Marche Multiservizi S.p.a.

Determinazione n. 1262 del 03/05/2011

In data 14/02/2011, con nota prot. 10633, questa Amministrazione Provinciale ha trasmesso ai soggetti con competenze in materia ambientali sopra elencati il rapporto preliminare e la documentazione allegata allo stesso, ai fini dell'acquisizione del parere previsto dall'art. 12 comma 2 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii..

2. PARERI DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE (SCA)

In base a quanto previsto dall'art. 12 comma 2 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., sono stati acquisiti i pareri degli SCA, che si riportano qui di seguito:

1) **A.S.U.R. n. 2 – Urbino**, con nota prot. 443 del 23/02/2011, recante timbro di posta in arrivo del 01/03/2011, acquisita agli atti con prot. 19220 del 11/03/2011, ha espresso il seguente parere:

“.. **omissis** ...

si esprime parere favorevole per quanto di competenza di questo Servizio sulla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS - art. 12 D.Lgs. 152/2006 s.m.i. (rapporto preliminare) - per variante parziale al vigente PRG del Comune di Belforte all'Isauro.

Si fa comunque presente che, con la realizzazione della zona produttiva “Molino” di mq. 32.000 (Zona n.1), il centro abitato adiacente sarà interamente circondato da fabbriche. A causa di ciò, è ipotizzabile che, in futuro, potrebbero verificarsi problemi in ordine ad inquinamento acustico, polveri ed emissioni in atmosfera.

Si consiglia inoltre di preferire, nella Zona per Servizi pubblici di mq. 5.200 sempre in località Molino (Zona n.2), la realizzazione di nuovi edifici di interesse pubblico con impianti senza permanenza significativa di persone.”

2) **Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 3.1 - P.O. Sicurezza stradale, Catasto stradale, Arredo, Pareri tecnici, Autorizzazioni e concessioni, Impianti di segnaletica, movimenti franosi**, con nota prot. 22126 del 23/03/2011, ha espresso il seguente parere:

“.. **omissis** ...

si rilascia NULLA OSTA a quanto richiesto con le seguenti prescrizioni,

- a. nei tratti di strada fuori dalla delimitazione di centro abitato dovranno essere rispettate, per le nuove edificazioni, le fasce di rispetto previste dal Codice della Strada;*
- b. nei tratti urbani invece si applicano le distanze di rispetto stradale previste dagli strumenti urbanistici;*
- c. le aree destinate a parcheggi poste lungo la rete stradale provinciale dovranno prevedere di norma uno o due accessi ben definiti di ingresso e uscita dei veicoli, preferibilmente, anziché l'intero fronte aperto sulla strada;*
- d. il sistema degli accessi, degli svincoli, delle rotatorie in genere o della regolazione del transito e dei suoi flussi lungo le strade provinciali, dovranno essere analizzati in dettaglio e autorizzati preventivamente dalla Provincia, Servizio Sicurezza stradale;*
- e. gli accessi, la loro esatta ubicazione, il loro dimensionamento e la loro tipologia, lungo le strade provinciali, potranno subire aggiustamenti e/o modifiche in fase di studio dettagliato rispetto alle*

Determinazione n. 1262 del 03/05/2011

soluzioni riportate nella presente cartografia; ciò al fine di garantire una adeguata e corretta soluzione progettuale del sistema viabile al momento dell'attuazione dei piani;

f. si ritiene che il tratto lungo la SP 3bis Fogliense compreso tra le due rotatorie in loc. Molino e Giuncheto possa essere oggetto di apposito progetto di riorganizzazione della viabilità e del sistema di accesso alle varie aree.”

3) Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggistici delle Marche, con nota prot. 3514 del 07/03/2011, recante timbro di posta in arrivo del 15/03/2011, acquisita agli atti con prot. 22043 del 23/03/2011, ha espresso il seguente parere:

“.. omissis ...questa Soprintendenza comunica quanto segue.

Atteso che la progettazione abbia puntualmente previsto il rispetto dei vincoli di vario tipo grado e vigenza sovraordinata di cui al D.Leg.vo 42/2004, esaminati gli atti progettuali inviati, lo scrivente Ufficio esprime un parere sostanzialmente favorevole, per quanto di stretta competenza e fatti salvi e riservati i diritti dei terzi e degli aventi diritto a quanto negli stessi previsto.

Questa Soprintendenza si riserva la facoltà di applicare in fasi successive, ove ritenesse che ricorrano gli estremi, le disposizioni di cui al citato D.Leg.vo 42/2004, sia sotto il profilo paesaggistico che monumentale.”

4) Comune di Piandimeleto – Settore Tecnico, con nota prot. 1171 del 15/03/2011, trasmessa con fax del 15/03/2011, acquisita agli atti con prot. 22144 del 23/03/2011, ha espresso il seguente parere:

“.. omissis ...esprime per quanto di competenza, all'interno del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, il parere favorevole alla variante parziale al PRG vigente presentata dal Comune di Belforte all'Isauro, con indicazione che la viabilità riportata in progetto e ricadente per una parte all'interno della zona suindicata Zona D2.b sia ubicata in maniera che tenga conto della viabilità individuata nel Piano regolatore del Comune di Piandimeleto di cui la stessa ne costituirà il prolungamento.”

5) A.A.T.O. N°1 - Marche Nord, con nota prot. 375 del 22/03/2011, recante timbro di posta in arrivo del 23/03/2011, acquisita agli atti con prot. 24411 del 30/03/2011, ha espresso il seguente parere:

“ .. omissis ...la scrivente Autorità di Ambito, analizzate le specifiche tecniche di propria competenza, esprime le seguenti osservazioni in merito alla fattibilità della variante progettata.

▪ **SERVIZIO ACQUEDOTTO**

Risulta la criticità della mancanza di nuovi approvvigionamenti per gli aumenti del fabbisogno idrico.

Anche le infrastrutture del servizio acquedotto non risultano sostenibili in relazione agli aumenti del fabbisogno idrico; gli interventi edificatori dovranno essere subordinati alla realizzazione delle nuove opere acquedottistiche.

Tutti gli interventi delle opere del servizio acquedotto (adeguamenti, potenziamenti, estendimenti ecc.), non previsti nel Programma degli interventi 2011-2016 del Piano d'Ambito vigente, dovranno essere realizzati totalmente con oneri a carico dei lottizzanti e/o dell'Amministrazione Comunale. Le suddette opere ricadenti su suolo pubblico diverranno di proprietà comunale e, dopo il collaudo, saranno prese in carico dal Gestore del S.I.I. per la gestione del servizio acquedotto, secondo termini di legge e in base a quanto previsto

Determinazione n. 1262 del 03/05/2011

dalla Convenzione che verrà sottoscritta tra la presente Autorità e il Gestore del S.I.I. (deliberazione A.C. A.A.T.O. n. 16 del 15.12.10).

L'ipotesi funzionale delle reti idriche all'interno ed all'esterno delle lottizzazioni dovrà ricevere il parere del Gestore del S.I.I..

La maggior parte delle opere del servizio acquedotto da realizzare saranno costituite da sottoservizi interrati.

▪ **SERVIZI FOGNATURA E DEPURAZIONE**

Il depuratore di Belforte all'Isauro è attualmente al limite della propria capacità depurativa.

Una parte dell'intervento D2.6 (scheda progetto S.02) ricade nella fascia di rispetto assoluto, con vincolo di inedificabilità, dell'impianto di depurazione. La normativa vigente (Disposizioni Ministero dei LL.PP. 04.02.77) stabilisce che il raggio di detta fascia non deve essere inferiore a 100 ml; altresì specifica di valutare eventuali inconvenienti di tipo ecologico, urbanistico o igienico-sanitario. Nell'individuazione dell'estensione della fascia di rispetto dovranno essere considerati i futuri ampliamenti dell'impianto di depurazione.

Le infrastrutture dei servizi fognatura e depurazione non risultano sostenibili in relazione agli aumenti del carico organico; gli interventi edificatori dovranno essere subordinati alla realizzazione delle nuove opere dei sistemi fognari e depurativi.

Tutti gli interventi dei sistemi di fognatura e depurazione (adeguamenti, potenziamenti, estendimenti, vasche di laminazione ecc.), non previsti nel Programma degli interventi 2011-2016 del Piano d'Ambito vigente, dovranno essere realizzati totalmente con oneri a carico dei lottizzanti e/o dell'Amministrazione Comunale. Le suddette opere ricadenti su suolo pubblico diverranno di proprietà comunale. I sistemi di collettamento e trattamento delle acque nere, dopo il collaudo, saranno presi in carico dal Gestore del S.I.I. per la gestione dei servizi fognatura e depurazione, secondo termini di legge e in base a quanto previsto dalla Convenzione che verrà sottoscritta tra la presente Autorità e il Gestore del S.I.I. (deliberazione A.C. A.A.T.O. n. 16 del 15.12.10).

L'ipotesi funzionale dei sistemi di fognatura, distinti per acque meteoriche e per acque nere al servizio delle lottizzazioni, dovrà ricevere il parere del Gestore del S.I.I..

Si invita inoltre a dare attuazione alle disposizioni contenute nella ns. nota prot. n. 281 del 01.03.11 e nella nota della Regione Marche prot. n. 99592 del 22.02.11, in merito al rilascio delle autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura.

La scrivente Autorità di Ambito dovrà essere convocata dalle rispettive autorità competenti al fine di verificare il rispetto di tutte le prescrizioni fornite.

Si comunica che tali osservazioni vengono inoltrate per il raggiungimento dei livelli ottimali dei servizi del S.I.I..”

6) Marche Multiservizi S.p.a., con nota prot. 4667 del 16/03/2011, recante timbro di posta in arrivo del 22/03/2011, acquisita agli atti con prot. 24121 del 29/03/2011, ha espresso il seguente parere:

Determinazione n. 1262 del 03/05/2011

“..omissis... si esprime quanto segue.

a. GENERALE

- Il territorio amministrativo di Belforte all'Isauro è caratterizzato da criticità idriche, soprattutto nel periodo estivo, che dovranno essere risolte prima della realizzazione degli interventi più rilevanti da un punto di vista edificatorio.
- L'impianto di depurazione che serve Belforte all'Isauro è attualmente al limite della sua capacità depurativa. Occorre quindi prevedere l'aumento delle sue potenzialità con tempi sincroni a quelli edificatori.
- Parte dell'intervento D2.6 (Scheda Progetto S.02) ricade dentro la fascia di rispetto assoluto, con vincolo di inedificabilità, dell'impianto di depurazione. La normativa attuale (Disposizioni Ministero dei LL.PP. 4 Febbraio 1977) stabilisce che il raggio di detta fascia non deve essere inferiore a 100 metri; altresì specifica di valutare eventuali inconvenienti di tipo ecologico, urbanistico o igienico-sanitario. Nell'individuazione dell'estensione della fascia di rispetto si dovranno considerare i futuri ampliamenti dell'impianto di depurazione.
- La maggior parte delle opere da realizzare sono “sotto terra”.

b. FORNITURA IDRICA

Località Capoluogo (residenziale)

Essendo la situazione idrica attuale già deficitaria, soprattutto nel periodo estivo, c'è la necessità di trovare nuovi approvvigionamenti idrici e di potenziare sia il serbatoio di stoccaggio denominato “il Podere” che il sistema adduttivo.

Località Casa Giuncheto, Molino, Pratello (produttiva)

L'area è servita dall'impianto acquedottistico del Comune di Piandimeleto, anch'esso oggetto di futuro potenziamento. La fornitura avverrà solo per usi assimilabili a quelli domestici (bagni, lavabi, ecc) e non per necessità produttive.

Località Cà Elisabetta (residenziale)

Gli interventi edificatori dovranno essere subordinati alle nuove opere idriche previste per Cà Elisabetta il cui finanziamento è stato inserito nei piani AATO per l'anno 2016.

Località Casa Il Fattore (D3 turistico ricettiva di espansione)

L'espansione D3 (Scheda Progetto S.04), ubicata a monte del capoluogo, rappresenta l'intervento più corposo della Variante in parola. L'area è servita dall'acquedotto di località San Sisto – Serbatoio Torriola, sistema idrico già in crisi e decisamente sottodimensionato per la nuova edificazione. Per la fornitura idrica sono quindi necessari corposi interventi di ristrutturazione dell'intero sistema acquedottistico.

c. SERVIZIO FOGNA E DEPURAZIONE

Località Capoluogo (residenziale)

Località Casa Giuncheto, Molino, Pratello (produttiva)

Determinazione n. 1262 del 03/05/2011

Le reti esistenti sono per lo più di tipologia mista con diametri spesso non sufficienti a ricevere nuovi carichi idraulici.

Le reti in progetto dovranno essere di tipologia separata: le acque reflue dovranno essere recapitate al depuratore, le acque meteoriche dovranno essere recapitate in un corso d'acqua superficiale.

Le nuove opere fognarie dovranno indirizzarsi verso lo sdoppiamento delle reti esistenti.

Località Cà Elisabetta (residenziale)

Gli interventi edificatori dovranno essere subordinati alle nuove opere fognarie previste per Cà Elisabetta il cui finanziamento è stato inserito nei piani AATO per l'anno 2016.

Località Casa Il Fattore (D3 turistico ricettiva di espansione)

Le acque reflue della lottizzazione D3 dovranno scaricare nella fogna mista ubicata lungo la Strada provinciale n. 99 Belforte San Sisto. Detta fogna presenta criticità idrauliche che dovranno essere risolte prima dell'immissione dei reflui dalla nuova area. Le acque meteoriche dovranno recapitare in un corso d'acqua superficiale.

d. SERVIZIO GAS METANO

Relativamente alla fornitura gas metano, sia in bassa pressione che in media pressione, non ci sono problematiche evidenti anche se alcune aree risultano non servite e sarà necessario realizzare nuovi estendimenti. Per servire l'area D3 (Scheda Progetto S.04), occorrerà verificare la rete.

e. TEMPI E MODI EDIFICATORI

Le edificazioni delle nuove aree di espansione dovranno essere vincolate ai potenziamenti, o adeguamenti, dei sistemi idrici, fognari o depurativi generali. Codesta Amministrazione, Marche Multiservizi e l'AATO concerteranno i tempi, i modi e le economie.

Gli oneri economici per la realizzazione delle opere necessarie alle nuove aree di espansione restano a carico dei lottizzanti.”

7) Comunità Montana del Montefeltro Zona B – Carpegna, con nota prot. 1626 del 19/04/2011, trasmessa con fax del 19/04/2011, acquisita agli atti con prot. 29929 del 19/04/2011, ha espresso il seguente parere:

“...omissis .., si evidenzia che dagli elaborati visionati non è possibile evincere se gli interventi proposti nella variante comportino l'abbattimento di piante protette ai sensi della L.R.6/05.

Pertanto per quanto di competenza non si può che esprimere un parere interlocutorio che potrà essere puntuale solo disponendo di una approfondita relazione botanico-vegetazionale e di specifiche schede particolareggiate riferite alla singola previsione di piano.

In via del tutto generale si evidenzia che comunque all'atto del singolo intervento, in caso fosse necessaria di abbattere piante di alto fusto, i titolari si devono munire della necessaria e obbligatoria preventiva autorizzazione. Così come nel caso fosse necessario procedere al taglio boschivo.”

8) Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.2 Suolo, Attività estrattive, Acque pubbliche, Servizi pubblici locali, con nota prot. 30091 del 19/04/2011, ha espresso il seguente parere:

Determinazione n. 1262 del 03/05/2011

“PREMESSA

In relazione alla Verifica di cui all’oggetto si rileva innanzitutto che il Comune di Belforte all’Isauro presenta alcune porzioni del proprio territorio non sottoposte a Vincolo Idrogeologico così come originariamente imposto dal R.D.L. 3267/1923. Tale vincolo, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 23/02/2005 n. 6 “Legge Forestale Regionale”, è comunque esteso a tutte le aree classificabili come bosco ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. e) della suddetta legge.

Dall’esame delle aree interessate dalla Variante Parziale del PRG è emerso quanto segue:

- *Le aree individuate con i numeri 03, 04, 05, 06, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 nella Tavola n. 1 – “Zonizzazione Capoluogo PRG Vigente”, rientrano nella porzione di Comune non sottoposta a Vincolo Idrogeologico sia ai sensi del R.D.L. 3267/23 sia perché non interessate da bosco. Esse ricadono nel centro abitato o comunque in zone non boscate (in particolare le aree 05 e 06 in prossimità del fiume Foglia sono caratterizzate da terreni coltivati e impianti sportivi).*
- *Le aree individuate con i numeri 01, 02, 07, 08, 09, 10 e 19 nella Tavola n. 1 – “Zonizzazione Capoluogo PRG Vigente” ricadono all’interno del Vincolo Idrogeologico di cui al R.D.L. 3267/23.*
- *L’area individuata con il numero 19 nella Tavola n. 1 – “Zonizzazione Capoluogo PRG Vigente” in loc. Cal Fattore presenta al suo interno anche una formazione boscata.*
- *Un’area sita in loc. Pian di Campo, non numerata ma individuata nell’elaborato “Allegati – Variante al PRG Zone Interne al paese – Variante al PRG Zone in Località Molino – Variante al PRG Zona mista Località Cal Fattore”, verrebbe invece interessata da una modifica della carta della vegetazione, con la ripermimetrazione di “cenosi boscata antropogena”.*

Pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, ai sensi del R.D.L. 3267/23 e dell’art. 11 della L.R. 6/2005 “Legge Forestale Regionale, la presente valutazione sarà riferita alle aree interessate dalla proposta di Variante Parziale al PRG del Comune di Belforte all’Isauro individuate con i numeri 01, 02, 07, 08, 09, 10 e 19 nella Tavola n. 1 – “Zonizzazione Capoluogo PRG Vigente”, nonché all’area sita in loc. Pian di Campo individuata nell’elaborato “Allegati – Variante al PRG Zone Interne al paese – Variante al PRG Zone in Località Molino – Variante al PRG Zona mista Località Cal Fattore”, in cui si prevede la riduzione della perimetrazione di PRG di una “Cenosi boscata antropogena”.

DESCRIZIONE PROPOSTE DI VARIANTE E PARERI SPECIFICI

1) VARIANTE 01-Zona D2.b Produttiva di espansione (Località Molino)

L’area interessata dalla variante, che prevede la sua trasformazione da zona agricola a zona produttiva di espansione, è ubicata in sponda sinistra idrografica del fiume Foglia ed è caratterizzata da una porzione distale rispetto al fiume costituita dalla parte più bassa di un rilievo, a cui segue una zona subpianeggiante rappresentata da un terrazzo alluvionale. In relazione al sopralluogo effettuato si rileva quanto segue:

- *La porzione prossima al fiume Foglia confina con il depuratore comunale (nella sua porzione centrale) e con la strada di accesso al depuratore; una fascia della stessa ricade all’interno di un’area*

Determinazione n. 1262 del 03/05/2011

esondabile classificata dal P.A.I. dell'Autorità di Bacino Regionale come E-02-0052 a Rischio Molto Elevato (R4).

- Nella porzione prossima al confine con il Comune di Piandimeleto essa ricomprende inoltre una parte della formazione ripariale posta sulle sponde del fiume.
- Il versante che si origina nella porzione di monte, ancorchè non ricada all'interno di movimenti gravitativi classificati, presenta segni di instabilità, con una corona di frana nel suo tratto terminale.
- Solo la porzione centrale dell'area non presenta evidenti problematiche.

Pertanto, ferma restando la necessità di uno studio idrogeologico-idraulico finalizzato a verificare la compatibilità tra le caratteristiche dell'area e la nuova destinazione d'uso, nonché di valutazioni più approfondite rispetto all'eventuale interferenza con la vegetazione ripariale, con il Demanio idrico, con le fasce di rispetto del depuratore e con i limiti della zona di tutela integrale del Fiume, si ritiene che dal punto di vista del Vincolo Idrogeologico solo una porzione centrale dell'area possa ritenersi compatibile con la proposta di variante, da determinare comunque in seguito specifica indagine geologica-geomorfologica-geotecnica corredata di verifiche di stabilità estesa al versante.

2) VARIANTE 02-Zona F1 Servizi Pubblici (Località Molino)

L'area di intervento è costituita dal piede di un versante che confina con la S.P. Fogliense e con un'area già individuata dal PRG Comunale come produttiva D2. Essa si presenta con un'acclività del 15-18% circa e, data la morfologia dei luoghi, la documentazione inoltrata all'Amministrazione Provinciale dal Comune di Belforte all'Isauro evidenzia carenze che dovranno essere oggetto di approfondimento al fine di valutare la compatibilità tra l'area in questione e la proposta di variante. **Pertanto si ritiene opportuna l'esecuzione di puntuali approfondimenti geologici - geomorfologici - geotecnici estesi al versante sovrastante finalizzati ad evidenziare tale compatibilità/non compatibilità.**

3) VARIANTI INTERNE AL PAESE (07 - 08 - 09 - 10)

3.1) VARIANTE 07- Nuova zonizzazione V2 Verde Pubblico.

Trattasi di un sito posto a ridosso del Fiume Foglia, in sponda destra idraulica, interessato in parte da un'area esondabile classificata dal P.A.I. dell'Autorità di Bacino Regionale come E-02-0056. A prescindere dall'assenza di uno studio idrogeologico-idraulico finalizzato a verificare la compatibilità tra le caratteristiche dell'area e la nuova destinazione d'uso, nonché di valutazioni più approfondite rispetto all'eventuale interferenza con la vegetazione ripariale e con il Demanio Idrico, **tenuto conto della potenziale pericolosità che grava sull'area in termini idraulici, si ritiene che la Zonizzazione proposta a Verde privato non sia compatibile in quanto è in ogni caso necessario garantire i principi di salvaguardia e di tutela degli ambiti fluviali e del corso d'acqua.**

3.2) VARIANTE 08-Limitato ampliamento Zona B2 (Località Cà Elisabetta)

Determinazione n. 1262 del 03/05/2011

Dall'esame della documentazione trasmessa, ed in particolare dal raffronto tra le Tavole 1 "Zonizzazione Capoluogo PRG Vigente" e 1 "Zonizzazione Capoluogo", emerge che la variante si estrinseca in un leggero ampliamento della Zona B 2 in corrispondenza delle pertinenze di un fabbricato a confine della S.P. Baciuccaro. In relazione a ciò Data la limitata entità della proposta di ampliamento, fatti salvi i pareri di altri Enti o altri Servizi dell'Amministrazione Provinciale, relativamente alle competenze in materia di Vincolo Idrogeologico (R.D. 3267/23) non si hanno particolari osservazioni da rilevare.

3.3) VARIANTE 09- ampliamento Zona B2 (Località Cà Elisabetta)

L'area di intervento è poco distante alla variante 08 ma interessa un'area di maggiore estensione peraltro ricompresa all'interno di un movimento gravitativo classificato dal P.A.I. dell'Autorità di Bacino regionale come F-02-2402 a Pericolosità e Rischio Medi (P2-R2). Pertanto, data la carenza documentale riscontrata, l'inserimento di tale area nella proposta di variante è condizionata all'esito positivo di una specifica verifica di compatibilità idrogeologica che dovrà scaturire da uno specifico studio geologico redatto ai sensi delle NTC 2008 esteso ad un intorno significativo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 "Coordinamento con la pianificazione Urbanistica" delle N.A. del P.A.I..

3.4) VARIANTE 10-Zona a parcheggio e verde pubblico (Località Molino)

Trattasi di un'area sita a ridosso (sinistra idrografica) "Fosso della Fagiola", tributario del fiume Foglia e limitrofa sul lato opposto ad un ripido rilievo che fa da setto di separazione tra il fosso stesso ed il fiume, il quale sul versante prospiciente il fiume è già oggetto di interventi di consolidamento. In seguito al sopralluogo è emerso che attualmente è interessata da un noceto. Inoltre l'area a parcheggio risulta ad una quota inferiore rispetto a quella della sponda opposta e quindi potenzialmente interessata da fenomeni sondativi.

Dalla visione dei luoghi e dei vincoli rilevati l'area appare alquanto delicata. Il rilievo che la separa dal fiume, sul versante che si affaccia sul Foglia è interessato da un movimento gravitativo classificato come F-02-2418 a Pericolosità Molto elevata (P4), mentre la stessa area è interessata in parte, proprio in corrispondenza della porzione da destinare a parcheggio, da una estroffessione fascia esondabile classificata dal P.A.I. come E-02-0056.

Pertanto si ritiene che la Zonizzazione proposta, con particolare riferimento alla Zona a parcheggio, non sia compatibile con l'assetto idrogeologico locale.

4) VARIANTE 19-Zona D3 Turistico Ricettiva di espansione (Località Cal Fattore)

La proposta di Variante, descritta negli elaborati con la sigla "S04" e con il titolo "Allegati – Variante al PRG Zone Interne al paese – Variante al PRG Zone in Località Molino – Variante al PRG Zona mista Località Cal Fattore", prevede la trasformazione di una zona attualmente agricola sita in Loc. Cal Fattore a "Zona Turistico Ricettiva di espansione" con possibilità di realizzazione di strutture residenziali, artigianali, commerciali e turistico ricettive.

Determinazione n. 1262 del 03/05/2011

L'area presenta una morfologia da mediamente a fortemente acclive, con pendenze che nel settore di monte superano il 30%. Inoltre, in uno specifico incontro tenuto con il Responsabile dell'Ufficio tecnico Comunale di Belforte Geom. Gilberto Conti sono state visionate alcune sezioni di un progetto di edificazione massima, non allegate alla documentazione trasmessa alla Provincia, da cui emerge che gli interventi edificatori comporterebbero sbancamenti dell'ordine di 6-7 metri ed oltre per la realizzazione degli interrati. Dall'esame della proposta progettuale (Tav. 7.4 – Elaborato “Allegati”) emerge inoltre che, nell'ambito della nuova zonizzazione, verrebbe realizzato un nuovo tracciato stradale il quale, per un tratto di m 40 circa (mq 500 circa di superficie), andrebbe ad interessare la porzione di un bosco d'alto fusto costituito prevalentemente da roverella della superficie complessiva di mq 4000 circa. Pertanto, per la realizzazione della strada, sarebbe necessario abbattere parte del bosco.

In relazione a ciò, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 6/2005 “Legge Forestale Regionale” nell'ambito dell'incontro con il tecnico del Comune di Belforte è stato verificato se, per la sua approvazione e futura esecuzione, sia o meno consentito il rilascio dell'autorizzazione alla riduzione di superficie boscata ai sensi del comma 1 del predetto articolo 12. **In detta sede è emerso che l'intervento, se approvato come Variante del PRG, verrà eseguito da privati e quindi non è possibile autorizzare la riduzione di superficie boscata che, ai sensi dell'art. dell'art. 12 comma 1 della L.R. 6/2005 e consentita solo nel caso di “opere pubbliche o di pubblica utilità, strade e piste forestali connesse all'attività selvicolturale, alla protezione dei boschi dagli incendi e alla realizzazione di opere pubbliche”.**

Per tale motivo è stato effettuato un sopralluogo congiunto con il Dott. Agr. Paolo Agostino Davani della Comunità Montana del Montefeltro, nell'ambito del quale è stato redatto specifico verbale ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. 6/2005 (“... omissis... la riduzione di superficie del bosco e la trasformazione dei boschi in altra qualità di coltura sono autorizzate dalla Provincia, sentita la Comunità montana per gli interventi ricadenti nel proprio territorio...omissis...”) di **NON AUTORIZZAZIONE ALLA RIDUZIONE DI SUPERFICIE BOSCATI**, che si allega in copia al presente parere.

Peraltro, data la pendenza, che assume i suoi valori massimi (superiori al 30%) proprio nell'area in cui è presente il bosco d'alto fusto (che sicuramente concorre in quel contesto a garantire la stabilità del sito), data la presenza di fenomeni di erosione superficiale in atto nonchè tenuto conto degli sbancamenti che si dovrebbero eseguire sia per i fabbricati che per la strada, al di là di approfondimenti geologici che comunque mancano, **si ritiene che anche dal punto di vista del Vincolo Idrogeologico (R.D.L. 3267/23) la trasformazione urbanistica di previsione non sia compatibile con il sito di intervento.**

Pertanto la Zonizzazione proposta, non risulta compatibile con l'assetto botanico-vegetazionale e idrogeologico locale.

5) VARIANTE PER MODIFICA CARTA DELLA VEGETAZIONE (Località Pian di Campo)

Dall'esame della documentazione presentata emerge che una zona già edificata comprensiva di alcuni fabbricati e dell'area cortilizia pertinenziale, in sede di redazione del PRG, è stata erroneamente ricompresa

Determinazione n. 1262 del 03/05/2011

all'interno della perimetrazione di una formazione boscata denominata nel PRG "cenosi boscata antropogena". Detta formazione, dall'esame dell'aerofotogrammetria allegata, è presente nelle vicinanze dei fabbricati e del piazzale pertinenziale ma non li ricomprende.

Peraltro, tra gli elaborati trasmessi manca una relazione botanico vegetazionale redatta da un tecnico abilitato (Dottore Agronomo, Dottore Forestale) che descriva lo stato dei luoghi e che, sulla base di uno studio puntuale, proponga la ripermetrazione.

Pertanto, al fine di inserire la presente proposta nell'ambito della Variante parziale presentata dal Comune di Belforte all'Isauro sarà necessario predisporre i seguenti elaborati sulla base dei quali individuare la nuova perimetrazione:

- ***Relazione botanico vegetazionale redatta da tecnico abilitato (Dottore Agronomo, Dottore Forestale) corredata di:***
- ***Descrizione della formazione boscata e delle sue caratteristiche;***
- ***Specifico rilievo con apposita strumentazione dei limiti della formazione boscata rispetto ai fabbricati e al piazzale;***
- ***Trasposizione grafica dei reali limiti del bosco che costituirà la proposta di ripermetrazione.***

CONCLUSIONI

Nell'ambito dell'istruttoria ai fini della Verifica di assoggettabilità a VAS si ritiene che, per quanto di competenze in materia di Vincolo idrogeologico fatti salvi i pareri di altri Enti o altri Servizi dell'Amministrazione Provinciale, il recepimento delle prescrizioni di cui al presente parere comporterà un sensibile ridimensionamento della Proposta di Variante Parziale presentata dal Comune di Belforte all'Isauro tale da non comportare impatti significativi sull'ambiente e quindi tale da non richiedere l'assoggettabilità a VAS.

Si rammenta infine che, qualora la Variante venga poi approvata, in fase esecutiva gli interventi da attuare dovranno essere sottoposti allo scrivente Servizio per il rilascio del Nulla Osta al Vincolo Idrogeologico.

.....

Allegati: Verbale di sopralluogo congiunto con la C.M. del Montefeltro ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. 6/2005"

9) Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.1 - P.O. Compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio, con nota prot. 32201 del 28/04/2011, ha espresso il seguente parere:

".. omissis ...

Premesso

- *che in base agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di Valutazione Ambientale Strategica, questa Posizione Organizzativa è stata individuata da parte dell'Autorità Competente, in*

Determinazione n. 1262 del 03/05/2011

collaborazione con l'Autorità Procedente, fra i Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) da coinvolgere in fase di consultazione preliminare, al fine di rendere compatibile l'attuazione della presente variante con gli obiettivi di tutela e sostenibilità ambientale di rispettiva competenza;

- *che gli aspetti ambientali riconducibili alla competenza della scrivente P.O. sono: suolo, sottosuolo, acqua (superficiale e sotterranea), reticolo idrografico superficiale e ambiente ripariale.*

Valutato il contenuto del rapporto preliminare, redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., relativo alla variante in oggetto.

Preso atto che la proposta di variante parziale al PRG vigente, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 34/92 e s.m.i., prevede sostanzialmente:

- *L'individuazione di alcune zone, trattate nel "Rapporto Preliminare" come aree di maggior interesse. In particolare all'estremità settentrionale del territorio comunale vengono individuate una Zona produttiva di espansione ed una Zona per servizi pubblici, rispettivamente di circa 32.000 m² e 5.200 m² di estensione, denominate "Zona Molino". All'estremità settentrionale del territorio è inoltre prevista una nuova Zona turistico ricettiva di espansione di circa 61.600 m² di estensione, denominata "Zona Cal Fattore"*
- *La modifica di aree di contenuta estensione già delimitate all'interno del centro abitato ed immediatamente limitrofe allo stesso e di un'area ubicata in località "Raggio Natale".*

Occorre anzitutto puntualizzare che l'esito dell'istruttoria svolta dalla scrivente P.O. sulle predette varianti di maggior interesse, ai fini dell'espressione del contributo richiesto in qualità di SCA sulla procedura per la verifica di assoggettabilità, di cui all'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.iim, è fortemente influenzata da valutazioni in merito aspetti di competenza sulle condizioni del territorio investito. Dall'esame della documentazione trasmessa e in particolare sulla base dei riscontri acquisiti con sopralluoghi effettuati sul posto è ragionevole, sin d'ora, ritenere che le aree proposte presentino condizioni geologico-geomorfologiche, idrologiche ed idrogeologiche che implicano forti limitazioni o perfino incompatibilità, in relazione alle destinazioni urbanistiche proposte.

E' utile ricordare che ovviamente le valutazioni svolte da questa P.O. fanno specifico riferimento e svolgono una funzione considerata propedeutica alla prossima attività istruttoria che sarà svolta nell'ambito del parere di compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio, cui all'art.89 del D.P.R. 380/2001, di specifica competenza della scrivente, a cui la presente variante andrà obbligatoriamente sottoposta.

In particolare :

VARIANTE 19- ZONA D3 TURISTICO RICETTIVA DI ESPANSIONE

(Zona Cal Fattore)

La variante propone la trasformazione di una vasta area a vocazione agricola in una zona turistico ricettiva di espansione, con possibilità di realizzare all'interno del comparto destinazioni d'uso residenziale, artigianale e commerciale oltre all'uso turistico ricettivo.

Determinazione n. 1262 del 03/05/2011

L'area in esame insiste lungo un versante che, circondato il nucleo storico di Cal Fattore, degrada verso la Strada Provinciale ed il fondovalle, dove scorre il Rio Maggio, immissario di sinistra del Fiume Foglia.

A prescindere da considerazioni di ordine propriamente geologico si è dell'avviso che sulla zona non sia compatibile la trasformazione urbanistica proposta, tenuto conto degli elevati valori clivometrici presenti, che nel settore di monte superano il 30% di pendenza, e dei fenomeni di erosione superficiale concentrata e diffusa che la caratterizzano.

VARIANTE 01(parte) - ZONA D2.b PRODUTTIVA DI ESPANSIONE

(Zona Molino)

L'area produttiva di espansione oggetto di previsione insiste nella zona di raccordo tra i rilievi del versante Nord Occidentale, che dalla cresta del crinale degradano verso i depositi alluvionali terrazzati del Fiume Foglia. Morfologicamente la zona presenta un settore centrale pressoché pianeggiante, con un repentino aumento della pendenza salendo verso il versante a monte, in parte inglobato nella perimetrazione urbanistica.

La fascia di valle, al cui centro è ubicato l'impianto di depurazione (area F1), si sviluppa in sinistra idrografica lungo il Fiume Foglia. Tale porzione si presenta moderatamente inclinata verso il corpo idrico.

A seguito del sopralluogo di accertamento effettuato, ai fini di una conoscenza diretta dell'area oggetto di previsione e delle relative problematiche e criticità, sul versante in corrispondenza della zona di studio o immediatamente a monte si sono riscontrati evidenti segni d'instabilità ed una corona di frana nel tratto terminale del versante, trasversale alla zona, con richiami a monte.

Si evidenzia inoltre che nel Piano Stralcio Stralcio di Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino Regionale la porzione inferiore della zona in argomento è interessata dalla perimerazione che delimita le fasce inondabili del Fiume Foglia, identificata con codice E-02-0052 a cui è associato un livello di rischio molto elevato (R4).

A prescindere dall'esigenza di basarsi sugli esiti di un puntuale studio idrologico-idraulico per valutare l'effettiva pericolosità sulla zona in esame, si ritiene comunque incompatibile con il rischio presente la destinazione urbanistica "V1" a cui viene attribuito un proprio indice di utilizzazione fondiaria e che concorre al calcolo della potenzialità edificatoria della zona urbanistica, in quanto standard.

In linea generale, tenuto conto della normativa vigente, si ricorda che l'interessamento con previsioni urbanistiche di ambiti di pertinenza dei principali corpi idrici deve prefiggersi gli obiettivi di conservazione dell'ambiente e di salvaguardia dal dissesto idrogeologico e idraulico, individuati dalla normativa vigente e dagli strumenti di pianificazione di settore.

Pertanto, fatte salve ulteriori limitazioni alla pianificazione derivanti da problematiche di ordine idrologico-idraulico presenti sul territorio (rischio di esondabilità/allagabilità, ecc...), si ritiene anzitutto opportuno, in linea generale, impostare il limite delle zone urbanistiche ad una distanza minima di 10 m dal ciglio di

Determinazione n. 1262 del 03/05/2011

sponda o piede dall'argine del corso d'acqua, ovvero nella condizione più favorevole per la proprietà demaniale fra il limite così determinato ed il confine demaniale, in ottemperanza al R.D. 523/1904.

Nel caso in esame si rileva l'opportunità di arretrare il confine della perimetrazione urbanistica quanto meno sull'attuale limite della zona di tutela integrale del corso d'acqua.

In conclusione si ritiene compatibile la trasformazione urbanistica proposta esclusivamente in un limitata porzione centrale dell'area proposta, per una profondità stimata di circa 80 m e comunque da definirsi sulla base degli esiti di adeguati studi geologici, geomorfologici, geotecnici, completi di verifiche di stabilità estese al versante. Gli studi dovranno inoltre comprendere la ricostruzione della evoluzione geomorfologia dell'ambito su cui ricade la zona in esame, tramite analisi fotogeologica multitemporale, con appropriata restituzione cartografica.

VARIANTE 01 (parte) - ZONA F1 SERVIZI PUBBLICI

(Zona Molino)

In base ai riscontri acquisiti sul posto si ritiene opportuno segnalare che, ai fini della valutazione di compatibilità della previsione urbanistica con le condizioni geomorfologiche del territorio, la zona in argomento ed un significativo intorno, con particolare riferimento al settore Est dell'area che mostra evidenti segni d'instabilità, dovranno essere oggetto di puntuali indagini geologiche-geomorfologiche-geotecniche.

La documentazione dovrà inoltre contenere i seguenti approfondimenti:

- 1. Inquadramento geologico-geomorfologico, con descrizione dei processi in atto su un intorno significativo.*
- 2. Rilevamento geomorfologico di dettaglio esteso a monte e a valle dell'area di previsione e in particolare nel settore Est, comprendente la classificazione tipologica e la definizione dello stato di attività dei dissesti e/o forme d'instabilità riconosciute, con analisi delle possibili evoluzioni di tali fenomeni e del potenziale coinvolgimento della zona in esame.*
- 3. Ricostruzione dell'evoluzione geomorfologica del versante tramite analisi fotogeologica multitemporale, ricerca di archivio e bibliografia e restituzione cartografica degli esiti della foto-interpretazione multitemporale.*
- 4. Carta geomorfologia di sintesi, propedeutica altresì per la puntuale definizione nel piano attuativo degli eventuali franchi di rispetto dalle forme geomorfologiche riscontrate.*
- 5. Studio idrologico-idrogeologico comprensivo di misurazioni dei livelli freaticometrici in sito, sulla base del quale si dovrà valutare con attenzione l'eventualità di dover ricorrere alla esecuzione di dreni delle acque d'infiltrazione o profonde, al fine di garantire un'adeguata condizione di stabilità del versante.*

ALTRE VARIANTI

Determinazione n. 1262 del 03/05/2011

Si sollevano forti perplessità su alcune delle varianti di minor entità proposte e in particolare per quanto attiene all'intenzione esplicitata nel Rapporto Preliminare di proporre la parziale ripermimetrazione degli ambiti di tutela integrale dei corsi d'acqua previsti dal PPAR, modellandoli in base alle esigenze delle singole zone. Tenuto conto di una realtà come quella attuale in cui si assiste ad un diffuso incremento del rischio idrogeologico-idraulico a livello mondiale, la proposta sembra confliggere con gli obiettivi di protezione del territorio e riduzione del rischio, che trovano concreta attuazione nel mantenimento e salvaguardia delle fasce di pertinenza fluviale a tutela della naturalità dei corsi d'acqua.

Gli effetti spesso devastanti di una urbanizzazione che non ha come punto di partenza la conoscenza, l'esame e la salvaguardia del contesto territoriale, o che prescinde da questi, sono purtroppo di rinnovata attualità ed interesse, specie per le forti implicazioni sulla pubblica incolumità.

*Congiuntamente si ritiene che le Norme Tecniche di Attuazione - **Art.3.02 Ambiti di Tutela Fluviale** vadano completamente riviste in quanto in più punti discordanti con le previsioni di piano se non errate, anche nei riferimenti normativi, e comunque non coerenti con le finalità di salvaguardia e tutela dei corpi idrici e più in generale degli ambiti e fasce di pertinenza fluviale.*

Occorre far presente che la vigente normativa a dette fasce, della profondità minima di 10 m dal ciglio di sponda del corso d'acqua o dal piede esterno degli argini, ovvero dalla proprietà demaniale (R.D.523/1904-D.L.152/2006-PTA Regionale), assegna una valenza non solo idraulica ed idrologica finalizzata alla protezione del territorio dal rischio inondazioni, ma anche un ruolo di salvaguardia della qualità ambientale ed ecologica del corso d'acqua, nonché di fruizione sociale e naturalistica.

Come anzidetto in linea generale il limite delle zone urbanistiche andrebbe cautelativamente impostato una distanza minima di 10 m dal ciglio di sponda o piede dall'argine del corso d'acqua, ovvero nella condizione più favorevole per la proprietà demaniale fra il limite così determinato ed il confine demaniale, in ottemperanza al R.D. 523/1904.

Al fine di non incrementare le condizioni di rischio idraulico sul territorio è altresì opportuno evitare di localizzare nuove previsioni urbanistiche su aree inondabili e/o di naturale laminazione dei corsi d'acqua, meglio se individuate sulla base di puntuali verifiche idrauliche.

E' importante inoltre rammentare che contestualmente all'individuazione di nuove previsioni urbanistiche è necessario verificare, su base catastale, l'eventuale presenza di aree di proprietà del Demanio Fluviale. La particolare natura giuridica di tali aree non consente il loro utilizzo a scopi urbanistici, a meno che non venga accertata la perdita di interesse pubblico sotteso al bene demaniale stesso.

Si ricorda che il Servizio 4.2 di questa Amministrazione, a norma di quanto disposto dal D.Lgs 112 del 31.03.1998, provvede alla gestione tecnico economica delle aree appartenenti al Demanio Idrico. Rientra quindi fra le sue competenze il rilascio di pareri sull'utilizzo di aree demaniali, ai sensi del R.D. 523/1904 e della L. 37/94, qualora si accerti l'insussistenza di un pregiudizio per il pubblico generale interesse, connesso al regolare regime idraulico del corpo idrico.

Determinazione n. 1262 del 03/05/2011

Oltre a ciò all'interno delle fasce di territorio inondabile delimitate dal P.A.I., eventualmente ampliate a seguito di puntuali verifiche idrauliche, sono ammessi i soli interventi di cui agli artt. 7 e 9 delle Norme di Attuazione del PAI Regionale, subordinati a una verifica tecnica volta dimostrare la compatibilità tra l'intervento e il livello di rischio dichiarato.

Per contestualizzare le suesposte argomentazioni nella variante in esame, relativamente alle aree proposte che investono ambiti rivieraschi si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni e chiarimenti, che troveranno una miglior esposizione nella successiva procedura, ai sensi dell'art.89 del D.P.R. 380/01.

- *Relativamente alle varianti individuate col n.05 (via Toscana-via Foglia) e n.06 (via Piave) poste a ridosso di corsi d'acqua demaniali di una certa rilevanza le perimetrazioni delle zone urbanistiche "B1.F1" andranno ridotte impostandole sul limite dell'attuale zona di tutela integrale. Nel merito è importante segnalare che sul posto sono evidenti, proprio in corrispondenza della nuova zona "F1", della variante n. 05, laddove la sponda del Rio Maggio non risulta presidiata dal muro in c.a. presente a monte, smottamenti e cedimenti localizzati dovuti con molta probabilità all'attività erosiva in atto.*
- *Per quanto concerne la variante contraddistinta col n. 13 si è dell'avviso che l'edificazione vada concentrata a debita distanza dal corso d'acqua e dalla scarpata di erosione fluviale che, in corrispondenza del punto di confluenza del fosso di Cà Ventura del fiume Foglia, presenta altezze considerevoli ed un assetto sub-verticale, oltre ad evidenziare marcati fenomeni erosivi in sponda sinistra, in direzione dell'area di previsione. Si ravvisa pertanto la necessità di arretrare la perimetrazione della zona urbanistica di previsione verso il F.Foglia, impostandola non oltre il confine inferiore della zona "B1" contermini e verso il Fosso Cà Ventura ad una distanza di circa 20 m dal limite della zona inedificabile, riportato nell'elaborato di piano Tav.1 Zonizzazione Capoluogo.*
- *Non si ritengono compatibili con i principi di salvaguardia e tutela degli ambiti fluviali e di pertinenza del corpo idrico le destinazioni d'uso proposte per le Zone "V1", "V2" e VPA, con particolare riferimento alle varianti identificate coi n.ri 07 – 12 – 13 – 05.*
- *Per le stesse motivazioni si ritiene altresì incompatibile la previsione indicata con il n. 04 (zona D1) e n.10, quest'ultima posta a ridosso del fosso demaniale tributario del F.Foglia in sinistra idrografica. Inoltre si fa osservare che l'assetto altimetrico della zona deputata a parcheggio rispetto al corso d'acqua ed alla sponda opposta che presenta quote sensibilmente più elevate, la rende con molta probabilità potenzialmente esposta a fenomeni di esondazione.*
- *Per quanto attiene alla variante n. 09, che ricade nel P.A.I. Regionale all'interno di una zona in dissesto (F-02-2402) classificata a media pericolosità e rischio (P2-R2), il suo inserimento è condizionato all'esito positivo di una verifica di compatibilità idrogeologica tesa a valutare la congruenza della specifica previsione urbanistica, in relazione al livello di pericolosità riscontrato. Tale verifica dovrà risultare a seguito di uno studio geologico di dettaglio, redatto secondo le NTC 2008 ed esteso ad un intorno significativo del versante, in ottemperanza all'art.13 "Coordinamento con la pianificazione urbanistica" delle N.A. del P.A.I. Regionale.*

CONCLUSIONI

A conclusione dell'istruttoria svolta e con specifico riferimento ai temi ambientali di competenza è parere della scrivente P.O. che l'accoglimento delle limitazioni e prescrizioni, esposte nel presente contributo, implicheranno pesanti contrazioni e modifiche delle previsioni urbanistiche proposte nella variante esaminata e che pertanto le stesse non comporteranno impatti significativi sull'ambiente da richiedere l'assoggettabilità a VAS.

Si fa presente infine che nell'ambito della procedura finalizzata all'espressione del parere di compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/01, sulla variante in parola potranno essere imposte particolari prescrizioni o limitazioni per l'attuazione delle previsioni urbanistiche proposte, nonché l'esclusione di aree ubicate in contesti territoriali caratterizzati da particolari criticità, al fine di limitare possibili effetti indotti sulle matrici ambientali interessate. Si ricorda che in tale sede, a supporto della variante, andrà predisposto un adeguato studio geologico-geomorfologico-geotecnico-idrologico e idrogeologico sulle aree di previsione. ”

Tutti i pareri sopra riportati sono conservati agli atti e depositati presso il Servizio 4.1 – Urbanistica – Pianificazione Territoriale – V.I.A. – V.A.S.- Aree protette della Provincia di Pesaro e Urbino.

3. DESCRIZIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI

Gli obiettivi della variante in oggetto, come riportato nel rapporto preliminare, derivano dall'esigenza dell'Amministrazione Comunale di migliorare lo stato di conservazione del patrimonio edilizio esistente, di rispondere alle richieste di nuove abitazioni dovute al discreto aumento del numero delle famiglie, di soddisfare le esigenze di espansione di alcune aziende produttive locali, di realizzare nuove strutture turistiche ricettive di tipo ecologico.

La variante interessa complessivamente n. 19 aree del capoluogo di cui solo n.12 di queste vengono sottoposte alla presente procedura di verifica di assoggettabilità, in quanto le restanti modifiche rientrano nei casi di esenzione previsti al paragrafo 1.3, punto 8) delle linee guida regionali per la VAS, di cui alla D.G.R. 1813 del 21/12/2010, così come attestato dall'autorità procedente.

Le trasformazioni più significative sono tre e risultano localizzate alle due estremità opposte del capoluogo di Belforte all'Isauro, ovvero in Zona Molino e zona Cal Fattore.

Entrando nel merito delle singole modifiche previste con la variante in oggetto, qui di seguito si riassumono i contenuti delle stesse in base a quanto riportato nel rapporto preliminare:

Area n. 01 – ZONA PRODUTTIVA DI ESPANSIONE “D2.b “ (S.02) – loc. Molino

L'area interessata dalla variante n.1 risulta ubicata a confine con il Comune di Piandimeleto, fra la sponda idrografica sinistra del fiume Foglia e la strada provinciale fogliense n. 3. L'area di intervento, avente una

Determinazione n. 1262 del 03/05/2011

superficie complessiva pari a 32.000 mq circa, è attualmente destinata in gran parte a zona agricola e in parte ad una previsione di nuova viabilità.

La modifica consiste nel cambio di destinazione d'uso finalizzato all'inserimento di una nuova zona di espansione produttiva "D2.b" caratterizzata dai seguenti parametri edificatori:

- indice massimo di copertura (ic) = 11.000 mq;
- altezza massima (esclusi eventuali volumi tecnici) = 8.50 ml;
- indice di impermeabilizzazione < 75% della superficie fondiaria.

La variante comprende anche la ridefinizione della nuova viabilità prevista dall'attuale PRG mediante lo spostamento a monte dell'asse viario e la modifica dell'innesto sulla S.P. attraverso la realizzazione di una rotatoria. La rotatoria e parte della nuova strada saranno a carico della nuova zona "D2.b", in quanto funzionali alla sua accessibilità.

L'attuazione della zona è soggetta alla redazione di un Piano Attuativo che dovrà attenersi alle indicazioni stabilite dalla scheda progetto S.02 (Tav.5) allegata alla variante in esame.

Dalle cartografie allegate risulta che l'area interferisce marginalmente con l'ambito di tutela integrale e di inedificabilità, derivante dal corso d'acqua del fiume Foglia, e con il vincolo del P.A.I. relativo ad un rischio di esondazione molto elevato (R4). In tali ambiti la scheda progetto S.02 prevede la localizzazione del verde pubblico V1.

Area n. 02 – ZONA PER SERVIZI PUBBLICI "F1" – loc. Molino

L'area interessata dalla variante n.2 risulta anch'essa ubicata in prossimità del confine con il Comune di Piandimeleto, a sud del fiume Foglia, lungo la strada provinciale Fogliense n. 3 in adiacenza ad una vigente zona di espansione produttiva D2 .

L'area di intervento ha una superficie complessiva di circa 5.200 mq ed è attualmente destinata a zona agricola.

La modifica consiste nel cambio di destinazione d'uso dell'area finalizzato all'inserimento di una nuova zona "F1", destinata alla costruzione di edifici ed impianti pubblici, avente i seguenti parametri urbanistici:

- indice di fabbricabilità fondiaria (if) = 1,7 mc/mq;
- indice massimo di copertura (ic) = 30%;
- Altezza massima = 10 ml.

Gli interventi sono attuabili mediante piano attuativo di iniziativa pubblica.

La zona destinata a Servizi pubblici "F1" non risulta interessata da particolari vincoli o ambiti di tutela.

Area n. 19 – ZONA TURISTICA RICETTIVA DI ESPANSIONE "D3" (S.04) – loc. Cal Fattore

L'area interessata dalla variante n. 19 ha una superficie complessiva di circa 61.600 mq e si trova lungo la Strada Provinciale che sale verso il comune di Carpegna, all'estremità settentrionale del territorio comunale di Belforte, in prossimità del vecchio nucleo di Cal Fattore. La variante ha l'obiettivo di modificare la

Determinazione n. 1262 del 03/05/2011

destinazione d'uso dell'area da zona agricola a zona turistico ricettiva di espansione "D3", con la possibilità di realizzare insieme alle strutture ricettive anche quote di residenza, commercio al dettaglio, piccolo artigianato ecc..

L'edificabilità complessiva della zona è pari a 30.835 mc e sarà attuabile mediante piano attuativo.

In merito ai parametri urbanistici si evidenzia che le NTA relative alla variante contengono un errore. Il volume realizzabile, pari a 30.835 mc, è indicato erroneamente come indice territoriale (It). Nella tavola 7.3 invece sono riportati i dati corretti.

Per quanto riguarda le tipologie di intervento le norme prevedono l'applicazione dei principi della bioarchitettura.

Dalle cartografie allegata risulta che l'area è interessata da una cenosi boscata naturaliforme, ubicata attorno al vecchio nucleo di Cal Fattore, che verrebbe in parte compromessa dalla previsione di un asse stradale interno al comparto.

Area n. 04 – ZONA PRODUTTIVA DI COMPLETAMENTO "D1" - loc. Giuncheto

La variante n. 4 riguarda un'area attualmente destinata a viabilità e parcheggio pubblico ubicata nell'ambito della zona produttiva di completamento (D1) in località Giuncheto, prospiciente la sponda sinistra del fiume Foglia.

L'area produttiva D1 risulta già in gran parte edificata. Con la variante si prevede l'ampliamento di tale zona D1 attraverso l'eliminazione degli spazi pubblici dedicati alla viabilità e al parcheggio che nel tempo non sono mai stati realizzati. Inoltre si prevede un leggero incremento del perimetro attuale di zona verso il fiume che, al contrario di quanto affermato a pag. 7 del rapporto preliminare, sembrerebbe interferire marginalmente con i vincoli dell'ambito fluviale (tutela integrale, inedificabilità assoluta e rischio esondazione P.A.I. - R1).

La superficie complessiva interessata dalla variante è pari a circa 4.000 mq che, in base all'indice di zona, produrrebbe una edificabilità compresa tra 12.800 e 14.400 mc.

Area n. 05 – Via Foglia

La variante n. 5 ridefinisce tutta l'area ubicata nel margine orientale del centro abitato comunale, compresa fra la confluenza del fosso Rio Maggio con il fiume Foglia e le strade di via Toscana e via Foglia, in corrispondenza dei vecchi impianti sportivi.

L'area risulta attualmente destinata in parte a zona di completamento (B1) ed in parte a zona a verde pubblico attrezzato (VPA).

Si prevede la ridefinizione della zona B1, che viene ampliata e spostata a ridosso di via Toscana, nonché la modifica della restante area VPA in parte a zona di verde pubblico (V1) e in parte a zona per servizi pubblici (F1), con un incremento della superficie fondiaria pari a circa 1.700 mq rispetto alle previsioni del P.R.G. vigente.

Determinazione n. 1262 del 03/05/2011

Parte dell'area di intervento ricade all'interno degli ambiti di tutela dei corsi d'acqua adiacenti che impongono la tutela integrale e l'assoluta inedificabilità, per i quali si afferma che verrà proposta la riduzione dei perimetri delle tutele in sede di richiesta di parere di conformità, ai sensi dell'art. 26 della L.R.34/92 e s.m.i..

Area n. 06 – Via Piave

La variante n.6 riguarda l'ampliamento di una zona di completamento residenziale (B1), prossima alla precedente variante n.5 e situata sulla sinistra idrografica del fiume Foglia. Tale modifica determina un incremento della zona B1, verso il fiume Foglia, pari ad una superficie di circa 1.250 mq. La variante comprende anche una parziale modifica dell'area adiacente, compresa tra la suddetta zona B1 ed il fiume, dove si prevede il cambio di destinazione d'uso dall'attuale zona a verde privato (V2) in verde pubblico (V1). L'intervento è stato inserito all'interno di una zona soggetta a convenzionamento preventivo che comprende la realizzazione di un nuovo tratto di viabilità di accesso e di spazi pubblici (verde e parcheggio).

Dalla cartografia del P.A.I. allegata risulta che una parte marginale dell'area di intervento è interessata dal rischio di esondazione elevato (R3).

Parte dell'area di intervento, inoltre, ricade all'interno dell'ambito di tutela integrale del corso d'acqua adiacente, per il quale si afferma che verrà proposta la riduzione del perimetro in sede di richiesta di parere di conformità, ai sensi dell'art. 26 della L.R.34/92 e s.m.i..

Area n. 09 – ZONA DI COMPLETAMENTO RESIDENZIALE “B2” - loc. Cà Elisabetta

La variante n.9 corregge in parte un errore cartografico relativo ad un lotto di completamento residenziale (B2), ubicato in località Cà Elisabetta, già approvato con una precedente variante e non corrispondente alla cartografia vigente. In aggiunta a tale rettifica viene ampliato ulteriormente il perimetro di zona verso la zona agricola posta a valle. L'incremento della superficie fondiaria della zona B2 è pari a circa 395 mq e corrisponde ad una edificabilità di 395 mc (circa 132 mq di s.u.l.). Dalla cartografia allegata risulta che l'area è interessata dal rischio di frana (P2 – R2) derivante dal P.A.I..

Area n. 11 – Via Piave

La variante n.11 riguarda l'ampliamento di una zona di completamento residenziale (B1) e di una zona a verde privato (V2) dove è attualmente prevista una nuova strada di servizio. La modifica interessa una superficie di circa 170 mq.

Area n. 12 – Via Molino Vecchio

La variante n.12 riguarda un piccolo ampliamento di un'area destinata a zona di completamento residenziale (B1) e l'estensione della limitrofa zona destinata a verde pubblico (V1), ubicate sotto il lato occidentale del castello storico, sulla sinistra idrografica del fiume Foglia.

Determinazione n. 1262 del 03/05/2011

Contestualmente all'ampliamento della zona di completamento B1 vengono rettificati i perimetri degli ambiti della tutela integrale del corso d'acqua e di quella relativa ai manufatti storici ed extraurbani, derivanti dal P.P.A.R., senza alcuna motivazione a riguardo. Considerata l'entità delle variazioni si può ritenere che le stesse non determinino differenze sostanziali rispetto all'attuale stato di fatto.

Area n. 13 – ZONA PER L'EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE "E.E.P.C." – loc. Ca' Ventura

La variante n. 13 riguarda l'ampliamento di una zona già edificata di Edilizia Economica e Popolare, ubicata nel margine occidentale del nucleo abitato del capoluogo, sulla sponda sinistra del fosso di Ca' Ventura e del Fiume Foglia. L'attuale area agricola viene trasformata in zona edificabile per una superficie di circa 2000 mq.

L'indice di edificabilità previsto è di 2 mc/mq e gli interventi sono attuabili mediante intervento diretto.

L'area di intervento ricade totalmente all'interno dell'ambito di tutela integrale dei corsi d'acqua adiacenti, per il quale si afferma che verrà proposta la riduzione del perimetro in sede di richiesta di parere di conformità, ai sensi dell'art. 26 della L.R.34/92 e s.m.i..

Aree n. 17 e n. 18 – Via Mustiola - ViaMazzini

Le varianti n.17 e 18 riguardano due aree fra loro prossime in cui si prevede la trasformazione della destinazione d'uso vigente.

L'area n.17, attualmente destinata a zona per servizi pubblici (F1) viene trasformata in zona di completamento residenziale (B1) e parcheggio pubblico, conformemente alle zone adiacenti. La zona F1 viene trasferita nella vicina area n. 18 al posto di una porzione di verde pubblico (V1) con conseguente rettifica della viabilità di progetto prevista dall'attuale PRG. Tale soluzione facilita la realizzazione della nuova strada, oggi ostacolata dalla presenza di un fabbricato agricolo sul tracciato di previsione vigente.

Le due aree non risultano interessate da particolari vincoli o ambiti di tutela.

4. VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

La variante in esame, ad eccezione di tre nuove previsioni che presentano estensioni di un certo rilievo, identificate come aree n. 01 (zona D2.b – S.02), n. 02 (zona F1) e n. 19 (zona D3 – S.04), è caratterizzata da trasformazioni di modesta entità che riguardano in gran parte il tessuto urbano esistente e le previsioni vigenti.

Gli ambiti interessati dalle trasformazioni più significative, come pure quelli di alcune aree minori, sono però caratterizzati da una serie di criticità ambientali, rilevate anche nei pareri espressi dagli SCA e riportati al precedente paragrafo 2), che mettono in discussione le proposte avanzate dall'Amministrazione Comunale con la presente variante.

Prima di analizzare puntualmente le problematiche riscontrate in alcune aree di intervento è opportuno sottolineare le **criticità relative all'approvvigionamento idrico e al sistema di smaltimento e depurazione dei reflui** evidenziate nei pareri espressi da A.A.T.O. e Marche Multiservizi, riportati al precedente paragrafo

Determinazione n. 1262 del 03/05/2011

2), riguardanti tutto il territorio comunale di Belforte all'Isauro, in base alle quali il Comune dovrà provvedere a stabilire idonee soluzioni, in accordo con le autorità competenti.

Entrando nel merito delle singole trasformazioni, qui di seguito si riportano le aree sulle quali sono state formulate specifiche considerazioni e prescrizioni:

Area n. 01 – ZONA PRODUTTIVA DI ESPANSIONE “D2.b “ (S.02) – loc. Molino

Come evidenziato nei pareri di A.A.T.O. e Marche Multisevizi, riportati al precedente paragrafo 2), l'area di variante interferisce in gran parte con la fascia di rispetto assoluto dell'impianto di depurazione ubicato a valle del confine di zona, verso il fiume Foglia. Considerato che detta fascia di rispetto comporta un vincolo di inedificabilità per un raggio di 100 ml dall'impianto di depurazione (compresi i futuri ampliamenti dello stesso), **si ritiene che tale previsione sia difficilmente attuabile nelle dimensioni proposte.**

In aggiunta a quanto sopra rilevato, i pareri espressi dalla P.O. *Compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio* e dal Servizio 4.2 di questa Amministrazione Provinciale, riportati al precedente paragrafo 2), hanno evidenziato ulteriori criticità ambientali dal punto di vista idrogeologico-idraulico e geomorfologico.

Area n. 02 – ZONA PER SERVIZI PUBBLICI “F1” – loc. Molino

Fatte salve tutte le indagini e gli approfondimenti necessari a valutare la compatibilità geomorfologia degli interventi, come richiesto nei pareri espressi dalla P.O. *Compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio* e dal Servizio 4.2 di questa A. P., riportati al precedente paragrafo 2), un ulteriore aspetto sensibile che si ritiene evidenziare in questa fase di valutazione riguarda la scelta di localizzare una zona destinata alla costruzione di edifici ed impianti pubblici, che potrebbero contenere destinazioni sensibili, quali scuole e strutture sanitarie, a fianco di un'area produttiva.

Tale aspetto è stato evidenziato anche nel parere rilasciato dall'ASUR, riportato al precedente paragrafo 2). Considerato che in questa fase il Comune di Belforte non ha espresso quali siano gli orientamenti relativi alla possibile destinazione da insediare in tale zona, dovrà essere valutata attentamente la compatibilità ambientale con la zona confinante, tenendo conto di quanto suggerito dall'ASUR.

Per quanto riguarda gli accorgimenti descritti nel rapporto preliminare relativamente al sistema di raccolta e recupero delle acque meteoriche per usi irrigui e antincendio dovranno essere prescritti nelle NTA di zona.

Area n. 19 – ZONA TURISTICA RICETTIVA DI ESPANSIONE “D3” (S.04) – loc. Cal Fattore

L'area in esame presenta evidenti criticità dovute alla generale conformazione morfologica del sito, caratterizzato da notevoli pendenze e superfici boscate, nonché dalla carenza di infrastrutture acquedottistiche adeguate.

Determinazione n. 1262 del 03/05/2011

Gli interventi previsti, se pur basati sui principi della bioarchitettura e del risparmio energetico, comportano una consistente edificabilità associata alla realizzazione di estese superfici di infrastrutture e urbanizzazioni determinando sterri e sbancamenti di notevole impatto in zone fortemente acclivi.

Dai pareri espressi dagli SCA riportati al precedente paragrafo 2), in particolare quelli rilasciati dal Servizio 4.2 e dalla P.O. *Compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio* di questa A.P., dall'A.A.T.O. e da Marche Multiservizi, **è possibile ritenere che tale previsione non sia sostenibile dal punto di vista ambientale e pertanto non attuabile.**

Area n. 04 – ZONA PRODUTTIVA DI COMPLETAMENTO “D1” - loc. Giuncheto

La trasformazione prevista nell'area n. 4 presenta alcune problematiche sia dal punto di vista ambientale che urbanistico.

Gli aspetti urbanistici sono legati alla eliminazione di un parcheggio pubblico per l'inserimento di un lotto edificabile. Nonostante il parcheggio previsto dal vigente PRG non sia stato ancora realizzato è possibile ritenere che tale previsione costituisca la quota di standard pubblico a carico della zona produttiva limitrofa, prevista dal D.M. 1444/68. Pertanto l'eliminazione del parcheggio pubblico determinerebbe una sottrazione degli standard di legge.

Inoltre, in base ai sopralluoghi effettuati, è stato possibile riscontrare come il parcheggio attualmente previsto dal vigente PRG costituisca un elemento strategico e funzionale per migliorare il sistema della viabilità e degli accessi alla limitrofa zona produttiva, che attualmente presenta evidenti criticità. Inoltre il parcheggio risulta funzionale anche all'accessibilità del verde pubblico V1 previsto lungo l'argine fluviale.

Per quanto riguarda gli aspetti ambientali, invece, il parere espresso dalla P.O. *Compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio* di questa A.P., riportato al precedente paragrafo 2), evidenzia come l'area sia esposta a potenziali rischi di esondazione del Fiume Foglia.

Alla luce di quanto sopra evidenziato si ritiene che tale previsione sia incompatibile dal punto di vista urbanistico ed ambientale.

Aree n. 05 e n. 06 – via Foglia e via Piave

Si condivide quanto espresso nel parere della P.O. *Compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio* di questa A.P., riportato al precedente paragrafo 2), pertanto **si ritiene che le perimetrazioni proposte debbano essere ridotte e impostate sull'attuale limite della zona di tutela integrale.**

Area n. 09 – ZONA DI COMPLETAMENTO RESIDENZIALE “B2” - loc. Cà Elisabetta

Nonostante l'incremento del lotto in esame interessi una superficie di modesta estensione, tale area interferisce con un dissesto franoso, classificato dal PAI come zona a media pericolosità e rischio (P2-R2). Come richiesto nei pareri espressi dalla P.O. *Compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni*

Determinazione n. 1262 del 03/05/2011

geomorfologiche *del territorio* e dal Servizio 4.2 di questa A. P., riportati al precedente paragrafo 2), **tale previsione è condizionata all'esito positivo della verifica di compatibilità idrogeologica prevista dalla normativa vigente.**

Area n. 13 – ZONA PER L'EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE "E.E.P.C." – loc. Ca' Ventura

L'esigenza di estendere la zona destinata all'Edilizia Economica e Popolare risulta positiva dal punto di vista sociale. Dal punto di vista ambientale, però, l'estensione dell'area edificabile pregiudica buona parte dell'ambito di tutela integrale del fiume. Condividendo quanto espresso nel parere della P.O. *Compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio* di questa A.P., riportato al precedente paragrafo 2), **la perimetrazione del comparto dovrà essere arretrata, da un lato allineandosi con la limitrofa zona B1 e dall'altro, verso il Fosso Ca' Ventura, mantenendo una distanza di circa 20 m. dal limite della zona di inedificabilità del corso d'acqua.**

Considerazioni generali in riferimento alle previsioni "esenti" dalla procedura di verifica:

Per alcune previsioni di variante, fra quelle dichiarate "esenti" dalla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi del paragrafo 1.3, punto 8) delle linee guida regionali, di cui alla D.G.R. 1813 del 21/12/2010, si ritiene di esprimere le seguenti osservazioni affinché siano propedeutiche al successivo iter di adozione della variante stessa e alla richiesta di parere di conformità, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 26/92 e s.m.i.:

- In relazione alla volontà di ridurre gli ambiti di tutela integrale dei corsi d'acqua si ritiene, in linea generale, che tale orientamento contrasti con gli obiettivi di sostenibilità ambientale a cui la pianificazione territoriale deve tendere, ovvero salvaguardare e tutelare il più possibile gli ambiti fluviali.
- L'orientamento di trasformare in verde privato alcune aree ubicate lungo le sponde fluviali (come ad esempio **l'area n.7**, dichiarata esente dalla procedura di verifica) fa sorgere alcune perplessità derivanti dal fatto che tali ambiti generalmente appartengono al demanio fluviale e pertanto non possono essere classificati come aree private. In aggiunta alle considerazioni sopra esposte si vedano anche i pareri espressi dal Servizio 4.2 e dalla P.O. *Compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio* di questa A.P. riportati al precedente paragrafo 2).
- In merito all'**area n. 10** e alla previsione di realizzare un nuovo parcheggio pubblico lungo la sponda sinistra di un fosso demaniale, tributario del fiume Foglia, si fa rilevare che tale zona, come ben evidenziato nei pareri espressi dal Servizio 4.2 e dalla P.O. *Compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio* di questa A.P., riportati al precedente paragrafo 2), presenta rischi di inondabilità. **Pertanto tale previsione si ritiene incompatibile dal punto di vista ambientale.**
- In merito alla rettifica dei limiti della **zona boscata in località Pian di Campo – Raggio Natale**, accennata a pag. 2 del rapporto preliminare del 23/12/10 si rimanda a quanto richiesto nel parere espresso

Determinazione n. 1262 del 03/05/2011

dal Servizio 4.2 di questa A.P., riportato al precedente paragrafo 2). Ai fini di detta ripermisurazione, dunque dovrà essere richiesto il parere al suddetto Servizio 4.2 sulla base degli approfondimenti richiesti.

In base alle valutazioni espone nel presente paragrafo questo ufficio ritiene che l'accoglimento delle suddette prescrizioni da parte dell'Amministrazione Comunale comporterà una significativa riduzione delle previsioni di trasformazione del vigente P.R.G. tale da far escludere possibili impatti significativi sull'ambiente. Pertanto, fatto salvo quanto prescritto nei precedenti punti e nel rispetto dei pareri espressi dagli SCA riportati al paragrafo 2) del presente parere, si propone l'esclusione della variante dalla procedura di VAS, di cui agli artt. dal 13 al 18 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

5. CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi, visti i pareri acquisiti dagli SCA e riportati al precedente paragrafo 2); valutato il contenuto del rapporto preliminare redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 s.m.i.; questo ufficio **propone l'esclusione della variante dalla procedura di VAS, di cui agli artt. dal 13 al 18 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., condizionatamente all'accoglimento delle prescrizioni formulate nel precedente paragrafo 4, al fine di rendere compatibile l'attuazione della variante con gli obiettivi di tutela e sostenibilità ambientale.**

Relativamente ai pareri espressi dagli SCA, riportati nel precedente paragrafo 2), il Comune dovrà conformarsi ad essi con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni.

Si specifica che qualora in sede di adozione definitiva della variante in oggetto venissero introdotte modifiche alle previsioni urbanistiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, nell'ambito dell'espressione del parere di cui all'art. 26 della L.R. 34/92 e s.m.i., si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.”

Visto l'art. 19 della L.R. n. 06/07;

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 6 della legge n. 241/90;

D E T E R M I N A

I) Di escludere, in base all'art. 12 co.4 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., la variante parziale al vigente PRG del Comune di BELFORTE ALL'ISAURO indicata in oggetto dalla procedura di VAS, di cui agli artt. da 13 a 18 del citato Decreto, a condizione che siano rispettate le

Determinazione n. 1262 del 03/05/2011

prescrizioni formulate nel paragrafo 4 del parere rif. prot. n. 10086/11 del 28/04/11 sopra riportato, al fine di rendere compatibile l'attuazione della variante con gli obiettivi di tutela e sostenibilità ambientale.

- II) Di stabilire le condizioni ed indicazioni seguenti:
- a) Relativamente ai pareri espressi dagli SCA, riportati nel precedente paragrafo 2) del parere rif. prot. 10086/11 del 28/04/2011, il Comune dovrà conformarsi ad essi con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni.
 - b) Qualora in sede di adozione definitiva della variante in oggetto venissero introdotte modifiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni alle previsioni urbanistiche, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, nell'ambito dell'espressione del parere di cui all'art. 26 della L.R. 34/92 e s.m.i., si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.
- III) Di trasmettere la presente determinazione al Comune di BELFORTE ALL'ISAURO, che dovrà pubblicarla sul proprio sito web istituzionale per almeno 30 giorni, in base a quanto previsto all'art. 12 co. 5 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. e dalla D.G.R. n.1813/2010.
- IV) Di trasmettere la presente determinazione, in formato digitale, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale (SCA) coinvolti nella procedura di verifica in oggetto, qui di seguito elencati:
1. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.1 - P.O. Compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio;
 2. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 3.1 - P.O. Sicurezza stradale, Catasto stradale, Arredo, Pareri tecnici, Autorizzazioni e concessioni, Impianti di segnaletica, movimenti franosi;
 3. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.2 Suolo, Attività estrattive, Acque pubbliche, Servizi pubblici locali;
 4. Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche;
 5. Comune di Piandimeleto – Settore Tecnico;
 6. Comunità Montana del Montefeltro Zona B – Carpegna;
 7. A.S.U.R. n. 2 – Urbino;
 8. A.A.T.O. N°1 - Marche Nord;
 9. Marche Multiservizi S.p.a.
- V) Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web del Servizio Urbanistica di questa Amministrazione.

Determinazione n. 1262 del 03/05/2011

- VI) Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.
- VII) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- VIII) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è l'Arch. Marzia Di Fazio e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso lo scrivente Servizio.
- IX) Di rappresentare ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 241/90 che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

MDF/MP/up
...1421VAS\10VAS\11BB10105

Dirigente Servizio 4.1
F.to ARCH. BARTOLI MAURIZIO

La presente copia, composta di n. 30. pagine, è conforme all'originale conservato in atti e consta altresì di n. 4. allegati per un totale di n..... pagine.

Pesaro,
